

**INPS**

**DETERMINAZIONE n. 145 del 10 NOV. 2016**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 11 NOV. 2016

**Oggetto:** convenzione tra INPS e Prefettura - U.T.G. de L'Aquila per la fornitura dei dati utili all'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera presso la Prefettura.

**IL PRESIDENTE**

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che nell'art. 16, 1° comma, ha attribuito al Prefetto della provincia de L'Aquila, il coordinamento e l'unita' di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi

W

ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione;

Visto il 2° comma dello stesso articolo 16 nel quale è stabilito che al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui sopra, il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) opera a immediato, diretto supporto del Prefetto de L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 a seguito del quale è stato costituito il CCASGO;

Vista la delibera del CCASGO del 14 ottobre 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30.10.2014, con la quale sono state emanate le Linee guida concernenti la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e gli obiettivi da realizzare a cura dell'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera presso la Prefettura de L'Aquila;

Preso atto che le attività dell'Osservatorio sono dirette a monitorare e fronteggiare episodi di lavoro irregolare, frenare fenomeni di sfruttamento con connessa evasione e/o elusione della normativa di protezione sociale, spesso indicatori sintomatici di ingerenze di natura criminale.

Preso atto che per lo svolgimento delle previste attività dell'Osservatorio, la Prefettura de L'Aquila ha richiesto all'Istituto la fornitura di informazioni contenute nella banca dati Uniemens, con riferimento all'anagrafica Aziende e all'Anagrafica Lavoratori in relazione alle denunce mensili presentate, circoscrivendo l'ambito economico delle informazioni ad alcuni settori di attività strettamente collegati agli appalti, quali l'edilizia, i servizi ed i metalmeccanici;

Preso atto che ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, l'Istituto ha provveduto a comunicare la richiesta della Prefettura preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere favorevole di cui alla n. nota 18664 del 23 giugno u.s. in merito alla prevista collaborazione;

Preso atto che il Garante, nel medesimo parere, ha previsto che, in considerazione del tipo di dati personali oggetto di trasmissione, il trattamento delle informazioni sia effettuato adottando le opportune cautele tese a garantire il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali con particolare riferimento all'obbligo di informare previamente gli interessati circa il flusso di dati (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003);

M

Preso atto che per l'adempimento di cui sopra l'Istituto e la Prefettura procederanno a pubblicare su un quotidiano a larga diffusione l'apposita Informativa, con oneri a carico della sola Prefettura, oltre che sui rispettivi siti istituzionali;

Preso atto che l'estrazione e la fornitura dei dati verrà eseguita a cura dell'INPS solo a seguito della pubblicazione dell'Informativa, concordata con la Prefettura, come sopra previsto;

Preso atto che i dati oggetto di fornitura indicati nell'allegato della convenzione in argomento, resi disponibili dall'Istituto così come risultano al momento dell'interrogazione degli archivi, saranno trasmessi in modalità SFTP ovvero con idonei strumenti di scambio ed idonee misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di perdita anche accidentale dei dati e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Preso atto che in ottica sinergica, la Prefettura con la convenzione si impegna a comunicare all'INPS - Direzione Regionale Abruzzo - le risultanze delle attività di controllo svolte, fatte salve particolari esigenze di riservatezza correlate agli accertamenti effettuati, al fine di consentire all'Istituto l'applicazione della normativa in materia previdenziale ed assistenziale o l'effettuazione di eventuali recuperi derivanti da omissioni contributive o indebita percezione di prestazioni;

Atteso che per le comunicazioni tra le Parti utili alla gestione della convenzione e delle attività in essa previste, le Parti nominano i rispettivi Responsabili della Convenzione e Referenti tecnici, questi ultimi per l'attivazione e la successiva gestione operativa della fornitura dei dati nonché per la corretta applicazione delle regole di sicurezza organizzative previste in Convenzione;

Atteso che la Prefettura nomina altresì un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati dalla Prefettura;

Preso atto che per la stesura della convenzione sono state tenute in debito conto, oltre le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e le direttive emanate dal Garante Privacy, anche le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Atteso che la convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

### **DETERMINA**

di approvare, la convenzione tra INPS e Prefettura – U.T.G. de L'Aquila per la fornitura dei dati utili all'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera presso la Prefettura, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Presidente  
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale  
Il Direttore



**CONVENZIONE TRA INPS E PREFETTURA – U.T.G. DELL'AQUILA PER LA FORNITURA DEI DATI UTILI ALL'OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI MANODOPERA PRESSO LA PREFETTURA**

**TRA**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS" o, congiuntamente alla Prefettura dell'Aquila, "le Parti"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 - Codice Fiscale 80078750587 - legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_

**E**

la Prefettura - U.T.G. dell'Aquila - (di seguito denominata "Prefettura" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti") con sede in L'Aquila, Corso Federico II n. 9 - Codice Fiscale 80003810662 - legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_

**VISTO**

- il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato costituito il Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (di seguito CCASGO) ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002;
- l'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice degli appalti pubblici" che, nelle more dell'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce l'applicabilità delle disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003 per l'individuazione delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa ;
- il decreto 13 agosto 2014 emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture con il quale si è proceduto a ridefinire la rete di monitoraggio e la composizione del CCASGO;
- l'art. 16, 1 comma, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile ", convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che attribuisce al Prefetto della provincia di L'Aquila, il coordinamento e l'unita' di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione";

- lo stesso articolo 16, 2 comma, nel quale è stabilito che al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui sopra, il CCASGO opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura;
- la delibera 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno - CCASGO contenente le Linee guida concernenti la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera presso la Prefettura de L'Aquila;
- l'art. 50, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", nel quale è stabilito che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*;
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183" che ha ulteriormente valorizzato l'utilizzo dello strumento convenzionale per la regolamentazione degli accessi agli archivi delle amministrazioni titolari di banche dati sia per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni sia per l'espletamento dei controlli, di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, effettuati da parte delle amministrazioni precedenti;
- le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA" redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel giugno 2013;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni detta disposizioni dirette a garantire la protezione dei dati personali;
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il parere espresso dalla medesima Autorità Garante con nota 18664 del 23.6.2016 in merito alla stipula della presente convenzione tra INPS e Prefettura - U.T.G. dell'Aquila;
- la determinazione del Presidente dell'INPS n... del .... con la quale è stato approvato il testo della convenzione;

- tenuto conto che è prevista la pubblicazione dell'avviso all'utenza dello scambio dati sul quotidiano a diffusione nazionale la STAMPA, secondo il testo concordato dalle Parti, come riportato in allegato alla presente convenzione;

## **TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

### **Art.1**

#### **Oggetto e finalità**

Sulla base alla normativa riportata in premessa, l'INPS trasmette alla Prefettura U.T.G. di L'Aquila specifici dati estratti dall'applicativo UNIEMENS riferiti alle Aziende operanti nei settori edilizia/servizi/metalmecanico ritenuti utili per lo svolgimento dell'attività di prevenzione e contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri sul territorio di riferimento.

In particolare, la fornitura è diretta a consentire le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera costituito presso la Prefettura de L'Aquila con la finalità di effettuare controlli e monitoraggio utile a prevenire eventuali rischi di ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione del contesto abruzzese colpito nel 2009 da eventi sismici (Delibera 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno - CCASGO pubblicata sulla G.U.R.I. n. 253 in data 30 ottobre 2014).

Nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione, sono specificati i dati che l'INPS mette a disposizione della Prefettura U.T.G. de L'Aquila per lo svolgimento delle attività di competenza.

### **Art. 2**

#### **Periodicità della fornitura e modalità di trasmissione**

I dati di cui all'allegato 1 della presente convenzione saranno estratti e trasmessi alla Prefettura, a seguito della ricezione dell'INPS dei codici fiscali/partite Iva delle aziende oggetto di osservazione da parte della medesima Prefettura, con periodicità mensile.

I dati saranno trasmessi in modalità SFTP ovvero con idonei strumenti di scambio ed idonee misure di sicurezza, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per ridurre al minimo i rischi di perdita anche accidentale dei dati e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Istituto rende disponibili i dati così come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dallo stesso, per variazioni che possono

successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.

### **Art. 3**

#### **Report periodico sugli esiti degli accertamenti prefettizi**

In un'ottica sinergica diretta a tutelare la legalità nel territorio di riferimento e l'emersione del lavoro irregolare, la Prefettura comunicherà all'INPS - Direzione Regionale Abruzzo - le risultanze delle attività di controllo svolte, fatte salve particolari esigenze di riservatezza correlate agli accertamenti effettuati, al fine di consentire all'Istituto:

- l'applicazione della normativa in materia previdenziale ed assistenziale o l'effettuazione di eventuali recuperi derivanti da omissioni contributive o indebita percezione di prestazioni;
- l'attivazione, svolta anche autonomamente, di specifiche attività di prevenzione di comportamenti elusivi e fraudolenti.

### **Art.4**

#### **Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione**

Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della Convenzione.

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, sia l'INPS che la Prefettura, nominano il proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del medesimo documento.

Rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della stessa in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati o per sopravvenuta normativa.

Sia l'INPS che la Prefettura nominano un proprio Referente tecnico responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa della fornitura dei dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza organizzative previste nella Convenzione.

Inoltre, rientra nei compiti dei Referenti tecnici garantire per quanto di competenza:

- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal d.lgs. n. 196/2003;
- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione dei dati acquisiti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui sono stati forniti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.



La Prefettura nomina altresì un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati dalla Prefettura. La nomina del Supervisore va effettuata dal legale rappresentante dell'Ente. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare all'Istituto eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi dei dati non conformi ai fini istituzionali.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della convenzione sono riportati negli allegati 2 e 3. Eventuali aggiornamenti ai riferimenti indicati in detti allegati potranno essere effettuati tramite scambio di PEC tra le Parti.

## **Art. 5 Trattamento dei dati**

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati saranno utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

La Prefettura assicura che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e garantisce che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

Resta altresì esclusa la possibilità di utilizzo delle suddette informazioni per qualsiasi attività che non sia condotta congiuntamente dalle Parti ovvero da una o dall'altra preventivamente autorizzata.

Ai fini della sicurezza, le Parti si impegnano, sulla base di criteri di autorizzazione, a limitare e a controllare l'accesso dei dati attraverso idonee procedure atte a garantire la sicurezza dei medesimi, nonché a identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.

**Art. 6**  
**Obbligo di informativa agli interessati del flusso dei dati**  
**ex art. 13 d.lgs. n. 196/2003**

Al fine di adempiere all'obbligo di rendere previamente agli interessati l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali oggetto della fornitura (All. 4), come previsto nell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2013, le Parti, su conforme parere del Garante, si avvalgono della modalità semplificata di assolvimento dell'obbligo costituita dalla pubblicazione dell'Informativa su un quotidiano a tiratura nazionale.

Le Parti, concordano di pubblicare la medesima l'Informativa anche sui rispettivi siti istituzionali.

**Art.7**  
**Modifiche all'allegato tecnico**

Ferme restando le indicazioni riportate nell'allegato tecnico, i responsabili della convenzione possono concordare modifiche al solo fine di adeguare la convenzione a modifiche delle norme indicate in premessa.

**Art.8**  
**Oneri economici**

Gli oneri per la pubblicazione dell'Informativa di cui all'art. 6 sono a carico della Prefettura.

Le spese per la predisposizione dei dati e la loro fornitura restano a carico della parte che le ha sostenute, in adempimento del disposto di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. del 7 marzo 2005, n. 82.

**Art. 9**  
**Durata**

La presente convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto.

Le attività di estrazione e fornitura dei dati verranno eseguite solo a seguito della pubblicazione dell'Informativa di cui all'art. 6.

**Prefettura U.T.G. L'Aquila**

**INPS**

## **Allegato 1**

### **DATI OGGETTO DI FORNITURA**

#### **Dati inviati dalla Prefettura**

Le richieste - da inviare alla PEC [dc.sit@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.sit@postacert.inps.gov.it) - potranno riguardare le aziende, i singoli lavoratori o entrambe le modalità:

- 1) codici fiscali/partite IVA riferite alle aziende, limitatamente ai settori di attività Edilizia, Servizi, Metalmeccanici con data (mese/anno) UNIAMENS di riferimento (se non indicato i dati estratti faranno riferimento all'ultimo UNIAMENS trasmesso dall'azienda)

oppure

- 2) Codice fiscale del lavoratore riferibile o all'ultimo dato disponibile o ad un periodo di riferimento per l'estrazione dei dati (massimo 3 anni)

La periodicità delle richieste non potrà essere superiore al mese.

**Dati INPS estratti da UNIEMENS da restituire alla Prefettura:**

**per richieste di cui al punto 1)**

**Dati dei collaboratori/lavoratori**

- dati anagrafici identificativi
- qualifica professionale
- tipologia del contratto
- ore contribute ( solo se trattasi di lavoratori in part-time)
- giorni retribuiti
- numero complessivo delle giornate non lavorate (solo per le aziende con un numero di dipendenti superiore a cinque unità)

**Dati delle aziende:**

- posizioni aziendali collegate al medesimo codice fiscale/partita IVA
- matricola azienda
- forma societaria
- ragione sociale
- indirizzo
- CSC (codice attività economica) secondo la codifica che verrà trasmessa dall'INPS

**per richieste di cui al punto 2)**

- codice fiscale/partita IVA dell'azienda di occupazione
- qualifica professionale
- tipologia di contratto
- ore contribute ( solo se trattasi di lavoratori in part-time)
- giorni retribuiti

**Allegato 2: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'INPS**

Responsabile della convenzione: Paolo MARIANI

Telefono: 06 5905 4019

email: [paol.mariani@inps.it](mailto:paol.mariani@inps.it)

Referente tecnico: Luigi SCULCO

Telefono: 06 5905 3807

email: [l.sculco@inps.it](mailto:l.sculco@inps.it)

### **Allegato 3: FIGURE DI RIFERIMENTO DELLA PREFETTURA**

Responsabile della convenzione: Giuseppe GUETTA

Telefono: 0862/438446

email: [vicarioprefetto.pref\\_laquila@interno.it](mailto:vicarioprefetto.pref_laquila@interno.it);

Referente tecnico: Lorenzo MANTINI

Telefono: 0862/438203

email: [lorenzo.mantini@interno.it](mailto:lorenzo.mantini@interno.it)

Supervisore: Giuseppina COLETTI

Telefono: 0862/438399

email: [giuseppina.coletti@interno.it](mailto:giuseppina.coletti@interno.it)

## **Allegato 4: Informativa**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Prefettura dell'Aquila

### **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.**

L'Inps, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 e la Prefettura de L'Aquila, con sede in L'Aquila Corso Federico II, 11, in qualità di Titolari del trattamento dei dati, informano gli interessati di avere stipulato una convenzione per regolamentare la fornitura da parte dell'INPS, in favore della Prefettura, di alcuni dati riferiti a talune aziende dalla stessa individuate, impegnate in settori di attività collegati agli appalti e a singoli lavoratori e collaboratori delle medesime aziende (in particolare dati anagrafici, contributivi e tipologia dei contratti applicati). La comunicazione di dati è necessaria alla Prefettura per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera, istituito, presso la stessa, con funzioni di controllo e prevenzione di irregolarità nell'ambito della ricostruzione post-sisma in Abruzzo. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti della Prefettura, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o a privati solo in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda e non saranno diffusi. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 per il cui esercizio potranno rivolgersi ai Titolari presso gli indirizzi sopra indicati.

Tale informativa è anche consultabile sui siti [www.inps.it](http://www.inps.it) e [www.prefettura.it/laquila](http://www.prefettura.it/laquila)